

Il favor italiano per l'adozione "mite" e le nuove regole europee in tema di filiazione

Martina PICCINNO*

Sommario: 1. Dal diritto di famiglia al diritto di filiazione 2. Il *favor* delle Corti italiane per lo strumento dell'adozione 'mite' 3. Il tentativo 'indiretto' europeo di remare verso l'automatico riconoscimento della filiazione 4. Conclusione

1. Dal diritto di famiglia al diritto di filiazione

Il diritto di famiglia sta subendo un cambio di paradigma.

Di contro alla Costituzione italiana, che prevede la coppia come nucleo centrale della famiglia e la prole concepita in maniera biologica, la proposta di regolamento unico europeo in materia di filiazione sovverte l'assetto¹: il diritto di famiglia si connota come diritto della filiazione e il figlio come "ragione autonoma di un nuovo gruppo", al centro della comunità familiare². La relazione di coppia è un fatto privato; l'*interest rei publicae*³ è la prole, il suo riconoscimento, la sua tutela, la sua gestione.

Alla de-giuridificazione del rapporto parentale si contrappone una iper-giuridificazione del rapporto di filiazione⁴. Ad una disciplina che riconosce uno *status filiationis* esclusivamente biologico si contrappone la 'verità di affezione' e 'genitorialità di intenzione'.

Essenziale diviene la tutela del "superiore" interesse del figlio avulso dal tipo di nucleo familiare d'origine e, coerentemente, la proposta di regolamento chiarisce che detto interesse "deve essere considerato preminente in tutte le azioni relative ai minori". Criterio chiaro ai giudici che hanno dovuto pronunciarsi sulla controversa questione del recepimento in Italia degli atti di nascita di filiazione omogenitoriale rilasciati da Paesi che ammettono pratiche procreative vietate come la maternità surrogata la cui tensione con l'ordine pubblico internazionale resta irrisolta⁵.

2. Il favor delle Corti italiane per lo strumento dell'adozione 'mite'

Le Sezioni Unite considerano il divieto di surrogazione di maternità (art. 12, l. 40/2004) quale "principio di ordine pubblico"⁶ a tutela della dignità della donna, dei principi dell'adozione, della

* Dottoranda di ricerca in Diritto dei consumi, Università di Perugia.

¹ Commissione Europea, [Proposta di regolamento del consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione](#), 7 dicembre 2022.

² M. Paradiso, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Riv. dir. civ.*, 5/2016, p. 1306 ss.

³ L. Lenti, *Uguaglianza fra tutti i figli, famiglia e matrimonio*, in *Dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione?*, in *Fam. dir.*, 11/2022, p. 1078.

⁴ M. Paradiso, *Dal matrimonio alla filiazione. Ritorno al futuro del diritto di famiglia*, in *Fam. dir.*, 11/2022, p. 1043.

⁵ V. Barba, *Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019*, in *GenIus*, 2/2019, p. 1 ss., supera la concezione del "miglior interesse del minore" quale "controlimite esterno" contrapposto all'ordine pubblico internazionale, di cui invece concorre a formarne l'accezione.

⁶ Cass., Sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in *Dir. fam. pers.*, 2/2020, p. 392.

prevenzione della pratica illecita, preminente sul diritto del minore alla conservazione dello *status* di figlio già acquisito in altro Paese. Il mancato riconoscimento del genitore privo di legame genetico con il nato, rimane quale ostacolo allo sviluppo pieno della vita privata e familiare limitante la circolazione e soggiorno – e non solo (successione, responsabilità genitoriale ecc.) – con i genitori in alcuni Stati membri.

La Corte sostiene l'alternativa dell'adozione in casi particolari, la cd. 'adozione mite' ex art. 44, co. 1, lett. d), l. 4 maggio 1983, n. 184, (s)tirando limiti e *ratio* della norma, in cui 'impossibilità all'affidamento preadottivo' è impossibilità giuridica.

Detta 'adozione minore' presenta delle criticità: il legame dell'adottato con la famiglia di origine osta allo *status* di figlio legittimo; *ratio*, disciplina ed effetti limitanti sono tipici dell'adozione del maggiorenne; il genitore di intenzione è soggetto all'assenso del genitore legale; pecca di celerità poiché, nelle more dell'*iter*, il genitore 'di fatto' sarebbe privo di qualunque legittimazione giuridica.

La Corte Costituzionale (sent. nn. 32 e 33, 2022)⁷, pur preferendo il rapporto con entrambi i genitori senza distinzione, ribadisce il primato del legislatore in materia di tutela dei figli nati da maternità surrogata. Stigmatizza la suddetta pratica e considera inadeguato il rimedio dell'adozione.

Le norme italiane di rito sanciscono che il figlio ha diritto ad "una famiglia", a "vivere" in essa ed alla "continuità delle relazioni affettive positivamente instaurate" anche con i parenti dei genitori con i quali ha diritto a "mantenere rapporti significativi" (art. 315 *bis* c.c.).

L'adozione mite impedisce tale vincolo, di fatto allontanando il figlio dalla realtà sociale del genitore di intenzione.

Alla luce di ciò si attendeva il *favor* delle Sezioni Unite per gli strumenti di delibazione e trascrizione⁸.

Nelle more è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2022 che ha favorito lo strumento dell'adozione contro quello della trascrizione ed inciso sulla pronuncia delle Sezioni Unite⁹ le quali si oppongono alla maternità surrogata e ad un "diritto alla genitorialità" libero nell'*an*, nel *quando* e nel *quomodo*, ribadendo la potenzialità dell'adozione in casi particolari quale strumento di tutela della "esigenza di garantire al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini".

Entrambe le pronunce riguardano una coppia di uomini, uniti in matrimonio all'estero, e in Italia come unione civile, i quali concepiscono, a mezzo di maternità surrogata, il figlio biologico di solo uno di essi. Dietro consenso del genitore 'legittimo', il padre 'di fatto' avvia l'*iter* di adozione chiedendo il riconoscimento dei rapporti civili tra il minore e i propri parenti¹⁰. La questione viene rimessa alla Corte Costituzionale per verificare la legittimità dell'art. 55, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui rinvia all'art. 300, co. 2, c.c., sull'adozione del maggiorenne.

Il caso dà l'*input* alla Corte per parlare di 'maternità surrogata'. Il ricorso avrebbe meritato una dichiarazione di inammissibilità¹¹ che, invece, la Corte supera, incorrendo in incongruenze tra cui la disparità di trattamento tra figli adottivi di coppie sposate e figli adottivi di coppie unite civilmente, dando luogo ad una declaratoria parziale di incostituzionalità dell'art. 55.

In realtà, la pronuncia soffre di forzature interpretative a vantaggio dell'adozione.

⁷ Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32 e Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, entrambe in *Dir. fam. pers.*, 2/2021, p. 506 ss. e p. 528 ss. Per un commento critico, in generale, si veda, A.G., Grasso, *Oltre l'adozione in casi particolari, dopo il monito al legislatore. quali regole per i nati da PMA omosex e surrogazione?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 3/2021, p. 700 ss.

⁸ A. Federico, *La «maternità surrogata» ritorna alle Sezioni Unite*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 5/2022, p. 1047 ss.

⁹ Cass. Sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162, con nota di M.R. Bianca, *Le Sezioni Unite e i figli nati da maternità surrogata: una decisione di sistema. Ancora qualche riflessione sul principio di effettività nel diritto di famiglia*, in [giustiziansieme](#), 6 febbraio 2023.

¹⁰ F. Astone, *«Adozione in casi particolari» e «adozione»: un'assimilazione necessariamente parziale*, in *Giur. cost.*, 3/2022, p. 1701 ss.; M. Cinque, *Nuova parentela da adozione in casi particolari: impatto sul sistema e nati da surrogazione di maternità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 5/2022, p. 1013 ss.

¹¹ A. Schuster, *L'adozione – non più mite? – davanti alla Corte costituzionale: dubbi di inammissibilità*, in [Questione Giustizia](#), 22 febbraio 2022.

Premesso che tutte le adozioni particolari richiedono più tutele per gli adottati, quali "bambini o ragazzi per i quali la nuova rete di rapporti familiari [...] (è) doveroso riconoscimento giuridico di relazioni, che hanno una notevole incidenza sulla crescita e sulla formazione di tali minori e che non possono essere negate, se non a costo di incidere sulla loro identità", la Corte decide su tutte le fattispecie di adozione *ex art. 44*, ne cancella le differenze, cambiandone la morfologia stessa e duplicando i rami parentali, con conseguenti conflitti tra le varie figure coinvolte¹².

L'idea è che la rete di legami parentali tuteli l'interesse del minore che, anche se adottato sotto condizioni peculiari, assume lo *status* di figlio così come previsto dall'*art. 57, co. 2*.

Il riconoscimento di una 'parentela multipla' (famiglia biologica e adottiva) non è incompatibile, se ammessa *ex lege*, e rispecchierebbe la realtà di vita del minore "connotata da questa doppia appartenenza" in cui, invece, l'unicità del concetto di famiglia, intesa in senso esclusivo ed escludente diviene un 'dogma'¹³.

Nulla si dice, invece, sul necessario assenso preventivo del genitore legale come presupposto per l'accesso all'*iter* di adozione¹⁴. Qui, le SS.UU. intervengono nel merito proponendo una rilettura 'costituzionalmente conforme'. La coppia genitoriale ha già prestato il proprio consenso alla nascita del minore. Il genitore 'sociale' condivide con quello biologico le responsabilità di affetto e cura del bambino all'interno della famiglia. Pertanto, "il dissenso alla costituzione del legame di filiazione adottiva da parte del genitore biologico [...] non può essere espressione di un volere meramente potestativo, ma va collocato in una dimensione funzionale", dove funzionale è uguale a miglior interesse del minore. Il rifiuto è giustificato solo nel caso in cui il legame tra minore e adottante non sia formato perché il genitore sociale non ha intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei suoi confronti, oppure lo abbia abbandonato.

La crisi di coppia o la mera volontà discrezionale del genitore biologico non può essere pregiudizio per i diritti del bambino¹⁵.

Caduti i suddetti limiti grazie all'interpretazione delle due Corti, l'Italia ribadisce la "piena" adeguatezza dell'istituto dell'adozione, come "modello di accoglienza non originato dalla genetica ma dalla responsabilità che consegue all'aver condiviso e attuato un progetto genitoriale comune" e allontana gli strumenti alternativi di trascrizione e delibazione, rifiutando di abdicare alla propria "radice identitaria" costituzionale. L'interesse del minore non è principio 'tiranno' e deve trovare modalità di riconoscimento coerenti con l'ordinamento ed i suoi valori.

Ciò nonostante l'adozione mite fa sorgere domande: cosa accade se è lo stesso genitore sociale a non voler intraprendere l'*iter* o a revocare la domanda prima della sentenza? O se, nelle more, l'adottante decede? In questi casi, il superiore interesse di un minore, la cui filiazione è già legittima in altro Stato, dovrebbe cedere il passo all'autodeterminazione dell'adulto.

Eliminando tali problemi, inoltre, sparirebbero le differenze di *status* del minore con adozione 'piena' rispetto a quello con adozione 'in casi particolari', e si snatura l'*art. 44*.

¹² M. Bianca, *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione*, in *Famiglia*, 3/2022, p. 369.

¹³ Molto critico M. Sesta, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*, in *Fam. dir.*, 10/2022, p. 908, il quale sostiene che le parole in motivazione siano state estrapolate da un suo scritto, in cui, dopo la frase "non comunicanti", aggiungeva "come sino ad ora di regola accadeva, grazie al vincolo di affinità", cioè che "se i genitori non sono coniugati, la famiglia paterna e quella materna non comunicano in mancanza del vincolo di affinità che sussiste solo in presenza di famiglia fondata sul matrimonio".

¹⁴ G. Ferrando, *L'adozione in casi particolari alla luce della più recente giurisprudenza*, in *Dir. succ. fam.*, 2/2017, p. 8 s.

¹⁵ Interpretazione assimilabile è proposta da M. Cinque, *Nuova parentela da adozione in casi particolari*, cit., p. 1021, la quale sostiene che il comportamento della coppia, che abbia prestato il consenso all'esterno per la nascita del bambino e successivamente neghi il consenso all'adozione, sia un *venire contra factum proprium*. A.G., Grasso, *Oltre l'adozione in casi particolari*, cit., p. 719 s., in particolare nota 59, parte dalle stesse premesse della Corte di Cassazione sostenendo che la *ratio* è "riconoscere il ruolo paritario che il genitore intenzionale ha svolto nel progetto parentale comune, pensato per dare vita a un nucleo familiare originario in cui manca una figura alternativa".

3. Il tentativo 'indiretto' europeo di remare verso l'automatico riconoscimento della filiazione

La proposta di Regolamento europea sulla filiazione si propone di intervenire sulla materia per risolverne i conflitti¹⁶, non armonizzando bensì uniformando la normativa.

Le numerose denunce rivolte alle istituzioni europee manifestano il disagio delle famiglie con situazioni 'claudicanti' dovuto alle divergenti norme sostanziali sull'accertamento della filiazione di ogni Stato, ostacoli alla libera circolazione nello spazio unico europeo, ex artt. 20 e 21 TFUE.

Detto problema aveva trovato soluzione temporanea con il 'principio del mutuo riconoscimento' in materia di continuità di *status* familiari che, impone di riconoscere un rapporto validamente costituito in uno Stato membro anche se solo nei limiti dell'esercizio dei diritti che derivano dall'UE. Detto principio consente al minore di circolare e soggiornare in tutto il territorio europeo in compagnia dei due genitori indicati nell'atto di nascita rilasciato dal Paese ospitante. Tuttavia, non è metodo di coordinamento tra sistemi e non può garantire sempre la continuità geografica delle situazioni giuridiche, se non offrire una soluzione vincolata ad un preciso effetto, escludendo gli altri rapporti personali, patrimoniali, successori tra il minore e suoi genitori. L'UE, infatti, non ha competenze specifiche in materia di diritto di famiglia che resta disciplinato dal singolo Stato¹⁷.

Per evitare situazioni discriminatorie, preservare l'identità personale e l'unità del nucleo familiare è riduttivo se nega al genitore il diritto di agire come rappresentante legale del bambino in tutte le questioni in cui è richiesto specifico intervento; dal lato del minore, a rischio il diritto di mantenimento, di successione, di custodia o di visita da parte di uno dei genitori, di beneficiare degli assegni familiari o del congedo parentale.

Alla luce di tali considerazioni, della base giuridica dell'art. 81, par. 3, TFUE, sulla cooperazione giudiziaria in materia di famiglia con implicazione transnazionale e delle parole della presidente Von Der Leyen, "*If you are parent in one country, you are parent in every country*", l'Unione Europea formalizza una proposta di regolamento in favore di una normativa internazionaleprivatistica che individui norme comuni sulla competenza in materia di filiazione e stabilisca il diritto nazionale da applicare alle questioni relative alla stessa, compreso il suo accertamento.

Il Capo IV e V stabiliscono due regimi di riconoscimento: il primo per le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti; il secondo per gli atti pubblici non vincolanti ma con efficacia probatoria, in entrambi i casi rilasciati da altro Stato membro. Se per i secondi si stabilisce che assumano la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato di origine, ai primi si applica il principio di fiducia tra Stati verso i rispettivi sistemi legali e giudiziari, imponendo un riconoscimento automatico della filiazione attestata dagli stessi. Novità di non poco conto se letta alla luce della nozione che il regolamento dà di 'figlio'. La filiazione a cui si fa riferimento può essere di qualunque tipo a condizione che sia accertata da un Paese membro e – qui opera il contrasto con alcuni Stati membri (Italia e Francia) che rifiutano ingerenze nelle loro competenze – "indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato, e indipendentemente dal tipo di famiglia del bambino". Ciò significa, quindi, che la proposta include il riconoscimento della filiazione di un figlio nato anche a mezzo di surrogazione di maternità. Di conseguenza, in concreto, pare eluderne i confini, compromettendo la portata delle norme nazionali che vietano la maternità surrogata.

La proposta non esclude la possibilità di diniego del riconoscimento o accettazione, ma limita l'eventualità a ipotesi tassative tra le quali la manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato

¹⁶ Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 settembre 2021, sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE (2021/2679(RSP)), P9_TA(2021)0366, invitava la Commissione a "proporre una normativa che imponga a tutti gli Stati membri di riconoscere gli adulti menzionati in un certificato di nascita rilasciato in un altro Stato membro come genitori legali del figlio, indipendentemente dal sesso legale".

¹⁷ La tutela della libertà di circolazione è introdotta dalla sentenza Coman (Corte di giustizia, 5 giugno 2018, in causa C-673/16, *Relu Adrian Coman e a. c. Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne*) e ribadita nelle motivazioni di una sentenza più recente: Corte di giustizia, 14 dicembre 2021, in causa C-490/20, *V.M.A. c. Stolichna obshchina, rayon «Pancharevo»*.

membro la cui violazione si può invocare solo dopo che la valutazione del caso concreto abbia evidenziato circostanze eccezionali come "la violazione dei diritti fondamentali della persona in fase di concepimento, nascita o adozione del figlio o di accertamento della filiazione". Auspica, quindi, un uso più parsimonioso dell'ordine pubblico in linea con la Convenzione di Bruxelles 1968 che ne affermava il carattere eccezionale e l'applicazione restrittiva per non ostacolare la circolazione delle decisioni.

Resta il dubbio relativo alla misura in cui detto regolamento si conformi ad altri principi della CEDU come l'inviolabilità della dignità umana, o il diritto dei figli di conoscere i propri genitori e le proprie origini¹⁸.

Quanto all'obiettivo primario di instradare il sistema Europa verso il pari trattamento del minore, lo stesso pecca di parzialità imponendo il riconoscimento o l'accettazione dei documenti attestanti la filiazione solo se redatti da un Paese membro, escludendo quelli emessi da uno Stato terzo, soggetti al diritto nazionale dello Stato recipiente: risolto lo scenario discriminatorio in Europa si potrebbe aprire un vuoto di tutela¹⁹ nei confronti dei figli di migranti la cui filiazione è stata riconosciuta in un Paese extracomunitario²⁰.

Perplime anche l'altro strumento procedurale semplificativo: il 'certificato europeo di filiazione', un modello standard uniforme di riconoscimento della stessa rilasciato dall'autorità competente del Paese membro, secondo una procedura uniforme; questo ha efficacia probatoria in tutti gli altri Stati UE quanto agli elementi accertati ed è titolo idoneo per l'iscrizione della filiazione nel pertinente registro degli stessi.

In osservanza al principio di sussidiarietà, che gli impedisce di sostituirsi agli analoghi certificati nazionali, esso presenterebbe il vantaggio di avere il medesimo oggetto ed i medesimi effetti in tutti gli Stati europei perché emesso secondo le nuove ed uniformi regole sulla competenza e sulla legge applicabile previste nella proposta. Unico limite è l'essere facoltativo perché lascia la libertà al figlio o al suo rappresentante legale di richiederlo o di avvalersi dei tradizionali strumenti nazionali. Non si comprende, però, quale possa essere il motivo di rifiutare l'utilizzo di un provvedimento che attesta la filiazione, semplifica ed uniforma la procedura, abbate i costi di traduzione e rilascio e che, una volta emesso, impedisce all'autorità che lo riceve di richiedere la presentazione di altra certificazione in luogo di quest'ultimo. Così come non si comprende come si possa conciliare la formale garanzia di rispetto dei certificati nazionali con l'obbligo degli Stati di emettere a richiesta dell'interessato tale documento²¹.

La proposta non prevede la possibilità di diniego degli effetti dello stesso per contrarietà all'ordine pubblico. Detta incongruenza giustifica le remore del Parlamento Italiano che, in una recente risoluzione, ha sollevato dubbi sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Tuttavia, la mancanza di riferimenti al limite dell'ordine pubblico può essere un falso problema: se quest'ultimo riveste efficacia meramente probatoria, fa sorgere la presunzione che il rapporto di filiazione dallo stesso attestato sia conforme alla legge applicabile e alla situazione di fatto. Tale presunzione, però, può essere contestata innanzi al giudice per violazione dell'ordine pubblico. La proposta conferma la possibilità di una sua rettifica, revoca o modifica da parte dell'autorità giudiziaria nel caso di sussistenza di elementi non veritieri.

La resistenza alla sua introduzione è l'ingresso obbligato di qualsiasi tipo di filiazione in tutti i Paesi membri; si pensi ai casi in cui il certificato sia rilasciato in favore di coppie eterosessuali o genitori single, laddove sarebbe facile omettere l'eventuale procreazione avvenuta a mezzo di maternità surrogata. Le resistenze degli ufficiali di stato civile in merito alla trascrizione verrebbero meno di

¹⁸ Scettico lo Stato francese (Senato, *Risoluzione europea con parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento del Consiglio sulla giurisdizione e la legge applicabile, il riconoscimento delle decisioni e l'accettazione di strumenti autentici in materia di filiazione nonché la creazione di un certificato di parentela europeo*, COM(2022) 695 def., 22 marzo 2023).

¹⁹ G. Biagioni, *Malintesi e sottintesi rispetto alla proposta di regolamento UE in tema di filiazione*, in [SIDIBlog](#), 3 aprile 2023, sostiene che, per raggiungere davvero gli obiettivi perseguiti in materia, sarebbe auspicabile uno strumento di portata globale.

²⁰ O. Lopes Pegna, *Minori migranti e tutela dello status filiationis*, in [Eurojus.it](#), 2020, p. 296 ss.

²¹ F. Farri, *La commissione europea vuole di riscrivere le regole in tema di filiazione. non è una bella notizia*, in [centrostudilivaitino.it](#), 6 febbraio 2023.

fronte ad un documento che, per regolamento europeo, deve essere accettato, riducendo le ipotesi di contestazione in sede giudiziaria.

4. Conclusione

Lo scetticismo di alcuni Stati è rivolto non alle aspirazioni egalarie della proposta in favore dei minori, bensì alle modalità scelte per raggiungerle. Si ha l'impressione che l'Unione Europea sfrutti le proprie competenze in materia di diritto di famiglia per legittimare lo strumento della trascrizione dell'atto di filiazione, riducendo il margine operativo degli Stati riguardo alle modalità attuative del riconoscimento dello *status* di figlio.

La clausola di ordine pubblico, se impedisce il riconoscimento di una decisione o di un atto nell'ordinamento interno, non ostacola il rapporto di filiazione secondo altro schema come l'adozione, strumento che, seppur non contemplato dalle politiche sulla famiglia dell'UE, mantiene il primato nel difficile bilanciamento tra interesse superiore del minore e dignità della persona. La stessa dignità che "incide sulla nozione di ordine pubblico, sui limiti e sulla funzione dell'autonomia negoziale, sull'interpretazione degli atti che ne sono manifestazione, sull'individuazione dei confini dell'illecito e del suo fondamento" e "sulla configurazione dei rapporti familiari anche patrimoniali"²².

Non esiste un'unica risposta giuridica corretta per le complesse evenienze umane e la soddisfazione di tutti gli interessi in gioco.

Il cambiamento radicale di costumi che sta affrontando e investendo il diritto di famiglia sposta l'ago della meritevolezza di tutela delle famiglie dai rapporti di sangue a quelli affettivi, traducibili in una 'comunione spirituale e di vita'²³.

Gli sviluppi futuri sono imprevedibili.

Nel braccio di ferro tra il riconoscimento automatico della filiazione e la difesa di mezzi alternativi, rimane incastrata la persona, come figlio, come genitore biologico e di intenzione, come gestante, come 'valore' fondante gli ordinamenti tutti.

Abstract

L'articolo propone una breve ricostruzione critica dello stato dell'arte del diritto italiano sul riconoscimento dei figli nati da maternità surrogata, alla luce delle nuove proposte europee di regolamento sul tema che incentivano all'abbandono dello strumento dell'adozione "mite", difeso dalle Corti italiane.

Parole chiave: filiazione, regolamento europeo, adozione mite, maternità surrogata

*

The article proposes a brief critical reconstruction of the state of the art of Italian law on the recognition of children born through surrogacy, in light of the new European proposals for a regulation on the subject that encourage the abandonment of the 'mild' adoption instrument defended by the Italian Courts.

Key words: filiation, European regulation, gentle adoption, surrogate motherhood

²² P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, 4^a ed., Napoli, 2020, p. 7.

²³ Art. 1 l. n. 173 del 2015.